

SCHEMA DI MODIFICHE STATUTARIE

SPV Linea M4 SPA

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO
<u>ART.1 – DENOMINAZIONE</u> È costituita una Società per azioni denominata “SPV Linea M4 S.p.A.”, o anche più brevemente “M4 SpA” (in seguito la “Società”), a norma degli articoli 2325 e seguenti Codice Civile, e dell’articolo 156 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.	<u>ART.1 – DENOMINAZIONE</u> È costituita una Società per azioni denominata “SPV Linea M4 S.p.A.”, o anche più brevemente “M4 SpA” (in seguito la “Società”), a norma degli articoli 2325 e seguenti Codice Civile, e dell’articolo 156 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture D.Lgs. 163/2006 .
CAPITALE E AZIONI	CAPITALE E AZIONI
<u>ART.5 – CAPITALE E AZIONI, AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORI</u> 1. Il capitale sociale, che dovrà sempre rispettare la percentuale di riparto tra quota pubblica e privata nella proporzione, rispettivamente di 2/3 e 1/3, deve essere sottoscritto e versato in denaro nei tempi stabiliti in conformità alla legge ed all’Atto costitutivo. La ripartizione sopra descritta non sarà applicabile in caso di escussione di diritti di pegno costituiti sulle azioni della Società a garanzia dei finanziamenti concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l’esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione. Il capitale sociale è pari ad	<u>ART.5 – CAPITALE E AZIONI, AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORI</u> 1. Il capitale sociale, che dovrà sempre rispettare la percentuale di riparto tra quota pubblica e privata nella proporzione, rispettivamente di 2/3 e 1/3, deve essere sottoscritto e versato in denaro nei tempi stabiliti in conformità alla legge ed all’Atto costitutivo. La ripartizione sopra descritta non sarà applicabile in caso di escussione di diritti di pegno costituiti sulle azioni della Società a garanzia dei finanziamenti concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l’esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione. Il capitale sociale è pari ad euro 61.531.500,00 suddiviso in n. 615.315 azioni del valore nominale di 100 euro cadauna, di cui:

<p>euro 61.531.500,00 suddiviso in n. 615.315 azioni del valore nominale di 100 euro cadauna, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) n. 410.210 “Azioni di categoria A”, assegnate - in fase di costituzione della Società - al Comune di Milano;(ii) n. 190.748 “Azioni di categoria B” con prestazioni accessorie, assegnate - in fase di costituzione della Società - alle imprese aggiudicatarie della gara, indetta dal Comune di Milano , per la ricerca di un socio privato nella società affidataria della concessione della costruzione e gestione della linea metropolitana M4 di Milano (la “Gara”), responsabili della costruzione della linea ai sensi del contratto di costruzione (il “Contratto EPC”) da sottoscrivere tra la Società e i soci titolari di tali azioni o l’organismo associativo interamente partecipato dai soci titolari delle azioni di categoria B.(iii) n. 14.357 “Azioni di categoria C” con prestazioni accessorie, assegnate - in fase di costituzione della Società - alle imprese aggiudicatarie della Gara, responsabili della gestione della linea ai sensi del contratto di gestione (“Contratto di Gestione”), da sottoscrivere tra la Società e i soci titolari di tali azioni o il veicolo societario interamente partecipato dai soci titolari delle azioni di categoria C. <p>2. Le Azioni di categoria A sono in sede di atto costitutivo assegnate al Comune di Milano, non sono soggette a limiti di trasferibilità diversi dalla volontà del Comune di Milano, il quale ne potrà disporre nei limiti di legge ed in ossequio alle procedure autorizzative all’uopo previste.</p>	<ul style="list-style-type: none">(i) n. 410.210 “Azioni di categoria A”, assegnate - in fase di costituzione della Società - al Comune di Milano;(ii) n. 190.748 [●] [Nota: Il numero di azioni da inserire equivale ad una partecipazione rappresentativa dell’1,8% del capitale sociale della Società] “Azioni di categoria B” con prestazioni accessorie, assegnate in fase di costituzione della Società alle di titolarità delle imprese aggiudicatarie della gara, indetta dal Comune di Milano , per la ricerca di un socio privato nella società affidataria della concessione della costruzione e gestione della linea metropolitana M4 di Milano (la “Gara”), responsabili della costruzione della linea ai sensi del contratto di costruzione (il “Contratto EPC”) da sottoscrivere tra la Società e, i soci titolari di tali azioni e l’organismo associativo interamente partecipato dai soci titolari delle azioni di categoria B.(iii) n. 14.357 [●] [Nota: Il numero di azioni da inserire presuppone che i Soci B mantengano una partecipazione rappresentativa dell’1,8% del capitale sociale della Società] “Azioni di categoria C” con prestazioni accessorie, assegnate in fase di costituzione della Società alle di titolarità delle imprese aggiudicatarie della Gara, responsabili della gestione della linea ai sensi del contratto di gestione (“Contratto di Gestione”), da sottoscrivere tra la Società e i soci titolari di tali azioni e il veicolo societario interamente partecipato dai soci titolari delle azioni di categoria C. <p>2. Le Azioni di categoria A sono in sede di atto costitutivo assegnate al Comune di Milano, non sono soggette a limiti di trasferibilità diversi dalla volontà del Comune di Milano, il quale ne potrà</p>
--	---

<p>3. Le azioni di categoria B sono inizialmente assegnate alle imprese aggiudicatrici della Gara, responsabili della costruzione della linea metropolitana M4 di Milano.</p> <p>4. Le azioni di categoria C, inizialmente assegnate all'impresa responsabile della gestione della linea metropolitana M4 di Milano, dovranno rappresentare a far data dall'approvazione del collaudo delle opere almeno il 5% (cinque per cento) del totale della somma delle azioni di categoria B e delle azioni di categoria C.</p> <p>5. Le azioni di categoria A sono postergate nelle perdite, nel senso che le perdite di capitale sono imputate prima al capitale azionario di categoria B e C, pro quota, e, soltanto successivamente, per l'eventuale residuo, al capitale azionario di categoria A.</p> <p>6. Le azioni di categoria B e C sono privilegiate nel riparto degli utili, nel senso che gli utili di bilancio oggetto di distribuzione ai sensi del successivo articolo 25 spettano alle azioni di categoria B e C, secondo i criteri di ripartizione previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF) di offerta e relativo Assumption Book, eventualmente aggiornati nei successivi PEF e Assumption Book contrattuali sottostanti la concessione. Se, una volta soddisfatto il privilegio nella distribuzione degli utili come definito nei documenti richiamati, residua utile oggetto di distribuzione, questo è destinato alle azioni A, secondo quanto previsto nei medesimi documenti. L'eventuale ulteriore residuo è suddiviso tra i soci in proporzione alle azioni possedute.</p> <p>7. I soci sottoscrittori delle Azioni di categoria B e delle Azioni di categoria C, che sono le imprese aggiudicatrici della Gara, sono impegnati - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad eseguire in proprio le prestazioni dei lavori, forniture e servizi, nei limiti e con le modalità ed alle condizioni previsti dalle normative,</p>	<p>disporre nei limiti di legge ed in ossequio alle procedure autorizzative all'uopo previste.</p> <p>3. Le azioni di categoria B sono inizialmente assegnate alle imprese aggiudicatrici della Gara, responsabili della costruzione della linea metropolitana M4 di Milano.</p> <p>4. Le azioni di categoria C, inizialmente assegnate all'impresa responsabile della gestione della linea metropolitana M4 di Milano, dovranno rappresentare a far data dall'approvazione del collaudo delle opere almeno il 5% (cinque per cento) del totale della somma delle azioni di categoria B e delle azioni di categoria C.</p> <p>5. Le azioni di categoria A sono postergate nelle perdite, nel senso che le perdite di capitale sono imputate prima al capitale azionario di categoria B e C, pro quota, e, soltanto successivamente, per l'eventuale residuo, al capitale azionario di categoria A.</p> <p>6. Le azioni di categoria B e C sono privilegiate nel riparto degli utili, nel senso che gli utili di bilancio oggetto di distribuzione ai sensi del successivo articolo 25 spettano alle azioni di categoria B e C, secondo i criteri di ripartizione previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF) di offerta e relativo Assumption Book, eventualmente aggiornati nei successivi PEF e Assumption Book contrattuali sottostanti la concessione. Se, una volta soddisfatto il privilegio nella distribuzione degli utili come definito nei documenti richiamati, residua utile oggetto di distribuzione, questo è destinato alle azioni A, secondo quanto previsto nei medesimi documenti. L'eventuale ulteriore residuo è suddiviso tra i soci in proporzione alle azioni possedute.</p> <p>7. I soci sottoscrittori delle Azioni di categoria B e delle Azioni di categoria C, che sono le imprese aggiudicatrici della Gara, sono impegnati - oltre che a versare in denaro il capitale sottoscritto - ad</p>
--	---

<p>cui si sono obbligati con l'offerta e attraverso la stipula della Convenzione e rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) i soci titolari delle azioni di categoria B, alla costruzione delle Opere civili, alla costruzione/fornitura delle Opere Tecnologiche (comprehensive dei Sistemi di segnalamento e automazione), alla fornitura e messa in funzionamento del Materiale Rotabile;(ii) i soci titolari delle azioni di categoria C, alla gestione della Linea e del Servizio di Trasporto pubblico. <p>8. Le prestazioni cui i soci sono tenuti saranno regolate, in maggior dettaglio, rispettivamente , (a) dal Contratto EPC per quanto attiene ai soci titolari delle azioni di categoria B (che si dà qui atto essere tra loro riuniti in consorzio con rappresentanza esterna, ferma restando, ai sensi del Contratto EPC, la responsabilità solidale di ciascun socio titolare di azioni di categoria B nei confronti della Società per ogni e qualsiasi rapporto che tragga origine o comunque derivi dal Contratto EPC) e (b) dal Contratto di Gestione per quanto attiene ai soci titolari delle azioni di categoria C.</p> <p>I soci titolari delle azioni di categoria B ed i soci titolari delle azioni di categoria C, inoltre, sono tenuti a procurare alla Società - sempre a titolo di prestazione accessoria - i finanziamenti bancari alla stessa necessari in conformità a quanto esposto nei documenti di gara e come recepito dalla Convenzione.</p> <p>9. In caso di inadempimento agli obblighi delle prestazioni accessorie, ai soci inadempienti, oltre ai rimedi contrattualmente previsti, che restano applicabili a tutela della Società in base, rispettivamente, al Contratto EPC ovvero al Contratto di Gestione, si applicheranno le disposizioni previste per le azioni riscattabili ex art. 2437-sexies cod. civ.. Le Azioni di categoria B e C saranno cioè riscattabili da parte della Società al prezzo di recesso,</p>	<p>eseguire in proprio le prestazioni dei lavori, forniture e servizi, nei limiti e con le modalità ed alle condizioni previsti dalle normative, cui si sono obbligati con l'offerta e attraverso la stipula della Convenzione e rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) i soci titolari delle azioni di categoria B, alla costruzione delle Opere civili, alla costruzione/fornitura delle Opere Tecnologiche (comprehensive dei Sistemi di segnalamento e automazione), alla fornitura e messa in funzionamento del Materiale Rotabile;(ii) i soci titolari delle azioni di categoria C, alla gestione della Linea e del Servizio di Trasporto pubblico. <p>8. Le prestazioni cui i soci sono tenuti saranno sono regolate, in maggior dettaglio, rispettivamente , (a) dal Contratto EPC per quanto attiene ai soci titolari delle azioni di categoria B (che si dà qui atto essere tra loro riuniti in consorzio con rappresentanza esterna, ferma restando, ai sensi del Contratto EPC, la responsabilità solidale di ciascun socio titolare di azioni di categoria B nei confronti della Società per ogni e qualsiasi rapporto che tragga origine o comunque derivi dal Contratto EPC) e (b) dal Contratto di Gestione per quanto attiene ai soci titolari delle azioni di categoria C.</p> <p>I soci titolari delle azioni di categoria B ed i soci titolari delle azioni di categoria C, inoltre, sono tenuti a procurare hanno procurato alla Società - sempre a titolo di prestazione accessoria - i finanziamenti bancari alla stessa necessari in conformità a quanto esposto nei documenti di gara e come recepito dalla Convenzione.</p> <p>9. In caso di inadempimento agli obblighi delle prestazioni accessorie, ai soci inadempienti, oltre ai rimedi contrattualmente previsti, che restano applicabili a tutela della Società in base, rispettivamente, al Contratto EPC ovvero al Contratto di Gestione,</p>
--	---

<p>determinato ex art. 2437-ter cod. civ.; tuttavia - per il solo caso in cui l'inadempimento riguardi il mancato reperimento dei finanziamenti bancari necessari alla Società - a titolo di ulteriore sanzione ex art. 2345 cod. civ., sarà a carico dei soci inadempienti una penale pari alla differenza tra il valore della partecipazione detenuta, come sopra determinato ex art. 2437-ter cod. civ., e il valore nominale della stessa, fermo il pagamento dei lavori eseguiti.</p> <p>10. In caso di trasferimento delle azioni di categoria B e/o delle azioni di categoria C a seguito dell'eventuale escussione di diritti di pegno su tali azioni costituiti ai sensi dell'articolo 9.6 a garanzia dei finanziamenti concessi in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, le prestazioni accessorie connesse a tali azioni verranno automaticamente meno e i terzi assegnatari delle azioni non saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni stesse. In relazione a tali trasferimenti, pertanto, (i) non sarà richiesto il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2345 cod. civ., e (ii) le azioni che ne formeranno oggetto cesseranno immediatamente di beneficiare del privilegio di cui al precedente punto 5.6. Per quanto occorrer possa, la cessazione delle prestazioni accessorie non avrà alcun effetto rispetto al Contratto EPC e/o al Contratto di Gestione, cui continuerà ad applicarsi la disciplina, contrattuale e di legge, loro propria, a prescindere dall'intervenuta escussione del pegno sulle azioni con prestazioni accessorie.</p>	<p>si applicheranno le disposizioni previste per le azioni riscattabili ex art. 2437-sexies cod. civ.. Le Azioni di categoria B e C saranno cioè riscattabili da parte della Società al prezzo di recesso, determinato ex art. 2437-ter cod. civ.; tuttavia - per il solo caso in cui l'inadempimento riguardi il mancato reperimento dei finanziamenti bancari necessari alla Società - a titolo di ulteriore sanzione ex art. 2345 cod. civ., sarà a carico dei soci inadempienti una penale pari alla differenza tra il valore della partecipazione detenuta, come sopra determinato ex art. 2437-ter cod. civ., e il valore nominale della stessa, fermo il pagamento dei lavori eseguiti.</p> <p>10. In caso di trasferimento delle azioni di categoria B e/o delle azioni di categoria C a seguito dell'eventuale escussione di diritti di pegno su tali azioni costituiti ai sensi dell'articolo 9.6 a garanzia dei finanziamenti concessi in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, le prestazioni accessorie connesse a tali azioni verranno automaticamente meno e i terzi assegnatari delle azioni non saranno tenuti all'esecuzione delle prestazioni stesse. In relazione a tali trasferimenti, pertanto, (i) non sarà richiesto il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2345 cod. civ., e (ii) le azioni che ne formeranno oggetto cesseranno immediatamente di beneficiare del privilegio di cui al precedente punto 5.6. Per quanto occorrer possa, la cessazione delle prestazioni accessorie non avrà alcun effetto rispetto al Contratto EPC e/o al Contratto di Gestione, cui continuerà ad applicarsi la disciplina, contrattuale e di legge, loro propria, a prescindere dall'intervenuta escussione del pegno sulle azioni con prestazioni accessorie.</p>
<p>ART.9 – LIMITI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI E</p>	<p>ART.9 – LIMITI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI E</p>

RELATIVE ECCEZIONI

1. Le azioni di categoria B sono intrasferibili per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società, e - comunque - i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione alla Gara sono tenuti a partecipare alla Società sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere, a norma dell'art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici, con definizione delle eventuali contestazioni o pendenze economiche. Fermi tali vincoli, e perciò allorché gli stessi si siano esauriti, le azioni di categoria B e i relativi diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, possono essere trasferiti tra socio a terzi, ma solo nel rispetto dei vincoli di prelazione e gradimento di cui ai seguenti articoli 10 e 11, fermo restando quanto previsto all'articolo 5.10 e al paragrafo 6 del presente articolo 9.
2. Fermi restando i vincoli di prelazione di cui al seguente Articolo 10, le azioni di categoria C e i relativi diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, sono trasferibili a terzi solo con il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2345 cod. civ., fermo restando quanto previsto all'articolo 5.10 e al paragrafo 6 del presente articolo 9.
3. In parziale deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente Articolo, resta inteso che per i primi dodici mesi successivi all'approvazione del collaudo delle opere, i soci titolari di azioni di categoria B potranno trasferire, anche in tutto, le loro azioni al socio titolare di azioni C in esenzione dai vincoli di prelazione e gradimento previsti dagli articoli 10 e 11 che seguono, il cui disposto non troverà pertanto applicazione ove il trasferimento avvenga entro il termine sopra indicato.

RELATIVE ECCEZIONI

1. ~~Le azioni di categoria B sono intrasferibili per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società, e - comunque - i~~ **I** soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione alla Gara sono tenuti a partecipare alla Società sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere, a norma dell'art. 156 ~~del Codice dei Contratti Pubblici, con definizione delle eventuali contestazioni o pendenze economiche.~~ **del D.Lgs. 163/2006.** ~~Fermio tale~~ **vincolo**, e perciò allorché ~~gli stessi si siano esauriti lo stesso si sia esaurito~~, le azioni di categoria B e i relativi diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, possono essere trasferiti ~~tra socio~~ **soci o** a terzi, ma solo nel rispetto dei vincoli di prelazione e gradimento di cui ai seguenti articoli 10 e 11, fermo restando quanto previsto all'articolo 5.10 e ~~ai~~ **paragrafi 3 e** 6 del presente articolo 9.
2. Fermi restando i vincoli di prelazione di cui al seguente Articolo 10, le azioni di categoria C e i relativi diritti di opzione, in caso di aumento di capitale, sono trasferibili a terzi solo con il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2345 cod. civ., fermo restando quanto previsto all'articolo 5.10 e al paragrafo 6 del presente articolo 9.
3. ~~In parziale deroga a quanto previsto dal precedente comma 1 del presente Articolo,~~ **Fermi i limiti normativi di cui al primo comma del presente articolo**, resta inteso che ~~per i primi dodici mesi successivi all'approvazione del collaudo delle opere, i soci~~ **Soci** titolari di azioni di categoria B, **successivamente alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere - producendosi da tale data, per le azioni di categoria B, la cessazione della natura di azioni con prestazioni accessorie -** potranno trasferire, ~~anche in tutto~~, le loro azioni al socio titolare di

<p>4. È fatto salvo quanto disposto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 156 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>5. Le azioni di categoria A non sono soggette alle limitazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.</p> <p>6. Le azioni di categoria B e C potranno essere costituite in pegno esclusivamente a garanzia dei finanziamenti concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, nonché trasferite a seguito dell'eventuale escussione di tale pegno, anche prima del termine di cui all'articolo 9.1 che precede e senza che trovi applicazione, in entrambi i casi, quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11.</p>	<p>azioni C in esenzione dai vincoli di prelazione e gradimento previsti dagli articoli dall'articolo 10 e 11 che seguono, il cui disposto non troverà pertanto applicazione ove il trasferimento avvenga entro il termine sopra indicato. In caso di trasferimento di azioni di categoria B ad un Socio titolare di azioni di categoria C, non spetta agli altri Soci il diritto di prelazione e le azioni di categoria B trasferite si convertiranno automaticamente in azioni di categoria C.</p> <p>4. È fatto salvo quanto disposto dall'ultima parte del terzo comma dell'articolo 156 del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. D.Lgs. 163/2006.</p> <p>5. Le azioni di categoria A non sono soggette alle limitazioni di cui agli articoli 9, 10 e 11.</p> <p>6. Le azioni di categoria B e C potranno essere costituite in pegno esclusivamente a garanzia dei finanziamenti concessi da parte di enti finanziatori in favore della Società per l'esecuzione e gestione delle opere oggetto di Concessione, nonché trasferite a seguito dell'eventuale escussione di tale pegno, anche prima del termine di cui all'articolo 9.1 che precede e senza che trovi applicazione, in entrambi i casi, quanto previsto dai successivi articoli 10 e 11.</p>
<p><u>ART.11 – GRADIMENTO PER I TRASFERIMENTI DELLE AZIONI DI CATEGORIA B E C</u></p> <p>1. Fermo tutto quanto disposto nel precedente articolo 9, le azioni di categoria B e C, i correlativi diritti di opzione in caso di aumento del capitale e le obbligazioni convertibili in azioni di categoria B e C non possono essere trasferiti, sottoposti a pegno, usufrutto o a qualsiasi vincolo o donati, senza il previo gradimento del Consiglio di Amministrazione; peraltro, l'eccezione al vincolo di gradimento prevista nell'articolo 9.3 si applicherà anche, ricorrendone i presupposti soggettivi e temporali, al trasferimento</p>	<p><u>ART.11 – GRADIMENTO PER I TRASFERIMENTI DELLE AZIONI DI CATEGORIA B E C</u></p> <p>1. Invariato.</p>

<p>di obbligazioni convertibili in azioni di categoria B e C. Con il termine “trasferire” si intende tutto quanto indicato sub art. 10 comma 1, con le relative eccezioni.</p> <p>2. Il gradimento potrà essere negato, previa congrua motivazione, allorché l’avente diritto dal socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria o competenze tecniche, idonee per il perseguimento dell’oggetto sociale e non sia in possesso dei requisiti di ordine morale richiesti per la contrattazione con la PA ovvero la sua presenza nella compagine sociale possa porsi, per l’attività da lui esercitata, in contrasto con il perseguimento dell’oggetto sociale.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sul gradimento, entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, comunicata mediante raccomandata a.r., da parte del socio interessato a trasferire le proprie azioni o i diritti di opzione.</p> <p>4. Il trasferimento e le altre operazioni sulle azioni effettuati in violazione dei disposti di cui al precedente comma 1 non avranno effetto nei confronti della Società e non ne consentiranno l’iscrizione nel libro dei soci.</p>	<p>2. Invariato.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sul gradimento, entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, comunicata mediante raccomandata a.r., da parte del socio interessato a trasferire le proprie azioni o i diritti di opzione o le obbligazioni convertibili.</p> <p>4. Invariato.</p>
ASSEMBLEA	ASSEMBLEA
<p><u>ART.13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee mediante comunicazione dell’avviso per posta raccomandata A.R. o per telefax, o per posta elettronica, con prova della ricezione, al domicilio dei soci e degli aventi diritto, recapitato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.</p> <p>2. Si reputano tuttavia regolarmente costituite le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l’intero</p>	<p><u>ART.13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee mediante comunicazione dell’avviso per posta raccomandata A.R. o per telefax o per posta elettronica, con prova della ricezione, al domicilio dei soci e degli aventi diritto, recapitato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea.</p> <p>2. Invariato</p>

<p>capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. In tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti ha però diritto di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere stato sufficientemente informato. Il Presidente dell'Assemblea dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, non presenti.</p>	
<p><u>ART.14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA</u></p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto; la relativa legittimazione deriva dalla presentazione del certificato azionario loro regolarmente intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione; dette banche possono coincidere con quelle eventualmente titolari del diritto di pegno sulle azioni. L'esercizio dei diritti sociali è comunque subordinato all'osservanza dei precedenti articoli 9, 10, 11, per quanto applicabili.</p> <p>2. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. E' pertanto necessario che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo loro, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione</p>	<p><u>ART.14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA</u></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi anche esclusivamente per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. E' pertanto necessario che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo loro, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e</p>

<p>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>3. Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, conferita nei limiti di cui all'art. 2372 cod. civ. in quanto applicabile.</p> <p>4. Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte.</p>	<p>alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.</p> <p>3. Invariato.</p> <p>4. Invariato.</p>
<p><u>ART.16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque consiglieri. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e successive modificazioni.</p> <p>2. I primi amministratori, che rimarranno in carica per tre esercizi e dunque sino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'ultimo dei suddetti tre esercizi, sono nominati nell'atto costitutivo.</p> <p>3. A partire dalla nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo a quello nominato in sede di atto costitutivo, la nomina dei 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci come segue:</p> <p>(i) ciascuna lista deve essere presentata da tanti soci che rappresentino, nel loro insieme, almeno il 5% del capitale sociale della Società;</p> <p>(ii) le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno due giorni di calendario prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere</p>	<p><u>ART.16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Invariato</p> <p>3. A partire dalla nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivo a quello nominato in sede di atto costitutivo, la nomina dei 5 (cinque) Consiglieri di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci come segue:</p> <p>(i) ciascuna lista deve essere presentata da tanti soci che rappresentino, nel loro insieme, almeno il 5% del capitale sociale della Società;</p>

<p>depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla nomina) contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza;</p> <p>(iii) ciascuna lista deve contenere l'indicazione di un numero fisso di cinque candidati, i quali devono essere elencati in modo progressivo da uno a cinque;</p> <p>(iv) ogni candidato può presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni socio può presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista (con la precisazione che ove il socio sia una persona giuridica per "socio" ai fini di quanto previsto dal presente Articolo si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione);</p> <p>(v) le liste presentate sono messe ai voti e ciascuno socio può votare una sola lista.</p> <p>Le liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, e le previsioni del presente statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p> <p>Nel caso di presentazione di due o più liste, risulteranno eletti i tre candidati indicati nelle posizioni da 1 a 3 della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e i due candidati indicati nelle posizioni da 1 a 2 della seconda lista più votata, con la precisazione che (a) al candidato indicato</p>	<p>(ii) le liste dovranno essere presentate tramite deposito presso la sede sociale almeno due giorni di calendario prima dell'adunanza, con la precisazione che, unitamente alle liste, dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla nomina) contenenti l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità o di decadenza;</p> <p>(iii) ciascuna lista deve contenere l'indicazione di un numero fisso di cinque candidati, i quali devono essere elencati in modo progressivo da uno a cinque;</p> <p>(iv) ogni candidato può presentarsi in una sola lista (essendo stabilito che l'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta) e ogni socio può presentare, da solo o congiuntamente con altri soci, una sola lista (con la precisazione che ove il socio sia una persona giuridica per "socio" ai fini di quanto previsto dal presente Articolo si intenderanno congiuntamente il socio stesso e le persone giuridiche che controllino, siano controllate da ovvero siano sottoposte a comune controllo con il socio in questione);</p> <p>(v) le liste presentate sono messe ai voti e ciascuno socio può votare una sola lista.</p> <p>Le liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, e le previsioni del presente statuto in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.</p>
--	--

nella prima posizione della lista più votata risulterà automaticamente attribuita la carica di Presidente senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare e altresì (b) al candidato indicato nella prima posizione della seconda lista più votata risulterà automaticamente attribuita la carica di Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare.

Fermo restando quanto precede, qualora la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia la lista presentata dal/i socio/i titolare/i di azioni di categoria B ovvero C, al candidato indicato nella prima posizione di tale lista risulterà automaticamente attribuita la carica di Amministratore Delegato, mentre la carica di Presidente verrà attribuita al candidato indicato nella prima posizione della lista presentata dal socio titolare delle azioni di categoria A senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le predette disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalle prime due liste che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenente all'altro genere, fermo restando che (i) dalla prima lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi potrà essere sostituito un numero di amministratori pari a quello previsto per il rispetto del criterio di riparto tra i generi (maschile e femminile), meno una unità e (ii) il restante amministratore dovrà essere sostituito dalla seconda lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui non sia possibile trarre da

Nel caso di presentazione di due o più liste, risulteranno eletti i tre candidati indicati nelle posizioni da 1 a 3 della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e i due candidati indicati nelle posizioni da 1 a 2 della seconda lista più votata, con la precisazione che (a) al candidato indicato nella prima posizione della lista più votata risulterà automaticamente attribuita la carica di Presidente senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare e altresì (b) al candidato indicato nella prima posizione della seconda lista più votata risulterà automaticamente attribuita la carica di Amministratore Delegato, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare.

Fermo restando quanto precede, qualora la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sia la lista presentata dal/i socio/i titolare/i di azioni di categoria ~~B~~ ovvero C, al candidato indicato nella prima posizione di tale lista risulterà automaticamente attribuita la carica di Amministratore Delegato, mentre la carica di Presidente verrà attribuita al candidato indicato nella prima posizione della lista presentata dal socio titolare delle azioni di categoria A senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare o assembleare.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le predette disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalle prime due liste che avranno ottenuto la maggioranza dei voti espressi e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenente all'altro genere, fermo restando che (i) dalla prima lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi potrà essere sostituito un numero di

una o da entrambe le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti il numero di consiglieri del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti i cinque candidati ivi indicati - nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero) - con la precisazione che, in caso di presentazione di una sola lista, il socio che l'abbia presentata sarà tenuto, con dichiarazione da rendere a verbale in sede di apertura dell'assemblea chiamata alla nomina dell'organo amministrativo, ad indicare, ad integrazione della lista, due "candidati supplenti" ai fini dell'eventuale cooptazione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente articolo.

4. Gli Amministratori così nominati durano in carica per tre esercizi, salvo che nell'atto di nomina sia fissato un periodo inferiore, e sono rieleggibili.
5. La composizione della lista a cura del socio Comune di Milano verrà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento del Comune di Milano, ferme le disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.
6. Se, nel corso del mandato, uno o più amministratori vengono a mancare anche a seguito di revoca da parte dell'assemblea, i nuovi amministratori saranno cooptati dagli amministratori rimasti in carica scegliendoli, in ordine progressivo, tra i candidati non eletti indicati all'interno della lista a cui apparteneva l'amministratore decaduto (ovvero tra i "candidati supplenti" nel caso previsto

amministratori pari a quello previsto per il rispetto del criterio di riparto tra i generi (maschile e femminile), meno una unità e (ii) il restante amministratore dovrà essere sostituito dalla seconda lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Nel caso in cui non sia possibile trarre da una o da entrambe le due liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti il numero di consiglieri del genere meno rappresentato necessario a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie.

Nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti i cinque candidati ivi indicati - nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero) - con la precisazione che, in caso di presentazione di una sola lista, il socio che l'abbia presentata sarà tenuto, con dichiarazione da rendere a verbale in sede di apertura dell'assemblea chiamata alla nomina dell'organo amministrativo, ad indicare, ad integrazione della lista, due "candidati supplenti" ai fini dell'eventuale cooptazione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente articolo.

4. Gli Amministratori così nominati durano in carica per tre esercizi, salvo che nell'atto di nomina sia fissato un periodo inferiore, e sono rieleggibili.
5. La composizione della lista a cura del socio Comune di Milano verrà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento del Comune di Milano, ferme le disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.
6. Se, nel corso del mandato, uno o più amministratori vengono a mancare anche a seguito di revoca da parte dell'assemblea, i nuovi

<p>dall'ultimo periodo del precedente paragrafo 3), salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 4 dei suoi membri, deliberi di cooptare una diversa persona; il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.</p> <p>7. Nel caso in cui l'amministratore venuto a mancare fosse l'Amministratore Delegato, la carica di Amministratore Delegato risulterà automaticamente attribuita - fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 19, da applicarsi in via analogica - senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare, all'amministratore cooptato in sua sostituzione secondo le regole sopraindicate. In mancanza di cooptazione entro 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dell'amministratore o degli amministratori in questione, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica con tutti i poteri che gli sono conferiti sino alla data di nomina del nuovo Consiglio da parte dell'assemblea che dovrà essere convocata senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni.</p> <p>8. Nell'ambito della somma determinata dall'assemblea a norma del precedente articolo 12, il Consiglio d'amministrazione, sentito il Collegio, fissa le remunerazioni per lo svolgimento dei compiti degli amministratori rivestiti di cariche.</p> <p>9. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>10. Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, che dura in carica quanto il Presidente ed al quale può assegnare una remunerazione.</p>	<p>amministratori saranno cooptati dagli amministratori rimasti in carica scegliendoli, in ordine progressivo, tra i candidati non eletti indicati all'interno della lista a cui apparteneva l'amministratore decaduto (ovvero tra i "candidati supplenti" nel caso previsto dall'ultimo periodo del precedente paragrafo 3), salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 4 dei suoi membri, deliberi di cooptare una diversa persona; il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio fra i generi.</p> <p>7. Nel caso in cui l'amministratore venuto a mancare fosse l'Amministratore Delegato, la carica di Amministratore Delegato risulterà automaticamente attribuita - fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 19, da applicarsi in via analogica - senza che risulti per ciò necessaria alcuna ulteriore deliberazione consiliare, all'amministratore cooptato in sua sostituzione secondo le regole sopraindicate. In mancanza di cooptazione entro 30 giorni di calendario dalla data di cessazione dell'amministratore o degli amministratori in questione, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica con tutti i poteri che gli sono conferiti sino alla data di nomina del nuovo Consiglio da parte dell'assemblea che dovrà essere convocata senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni.</p> <p>8. Nell'ambito della somma determinata dall'assemblea a norma del precedente articolo 12, il Consiglio d'amministrazione di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, fissa le remunerazioni per lo svolgimento dei compiti degli amministratori rivestiti di cariche.</p> <p>9. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione del loro ufficio.</p>
--	--

	<p>10. Il Consiglio d'amministrazione di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, che dura in carica quanto il Presidente ed al quale può assegnare una remunerazione.</p> <p>11. Su richiesta e indicazione specifica di Soci titolari di azioni di categoria B rappresentative della maggioranza delle azioni di tale categoria, l'Assemblea nominerà un osservatore all'interno del Consiglio di Amministrazione. All'osservatore così nominato è riconosciuto il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. L'osservatore avrà il diritto di ricevere lo stesso set di informazioni fornite agli, o in possesso degli, amministratori in vista o nel contesto di una riunione del Consiglio di Amministrazione, potrà formulare domande e far trascrivere le proprie dichiarazioni sul verbale delle riunioni consiliari.</p>
<p><u>ART.18 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce nella sede della società o in altro luogo - purché in Italia - che sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un amministratore; la richiesta dovrà essere motivata e specificare l'argomento da porre all'ordine del giorno.</p> <p>3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di questi presupposti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove, inoltre, deve trovarsi il segretario della</p>	<p><u>ART.18 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce nella sede della società o in altro luogo - purché in Italia - che sarà indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di un amministratore; la richiesta dovrà essere motivata e specificare l'argomento da porre all'ordine del giorno.</p> <p>3. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche esclusivamente per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di questi presupposti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove, inoltre, deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentir e</p>

<p>riunione, onde consentir e la stesura e la sottoscrizione del verbale da trascrivere sul relativo libro.</p> <p>4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera recapitata a mano o per posta raccomandata o con telegramma o telefax o mediante messaggio di posta elettronica, con prova della ricezione, almeno 3 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax o posta elettronica, da inviare a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo, almeno 24 ore prima dell'adunanza.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in età.</p> <p>6. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal segretario.</p> <p>7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo per quanto previsto dal precedente articolo 17 ai punti 7(iii)(a), (vi), (xiii) e (xiv) per le cui decisioni si necessita il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque. Richiedono in oltre un quorum favorevole di quattro amministratori su cinque le delibere che - ai sensi del successivo articolo 19.3 - escludano o revochino la delega dei poteri dell'Amministratore Delegato indicati dalla norma medesima.</p>	<p>la stesura e la sottoscrizione del verbale da trascrivere sul relativo libro.</p> <p>4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera recapitata a mano o per posta raccomandata e con telegramma o telefax o mediante messaggio di posta elettronica, con prova della ricezione, almeno 3 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telegramma o telefax o posta elettronica (con prova della ricezione), da inviare a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo, nonché all'osservatore, ove nominato ai sensi del precedente articolo 16, almeno 24 ore prima dell'adunanza.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano in età.</p> <p>6. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal segretario.</p> <p>7. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo per quanto previsto dal precedente articolo 17 ai punti 7(iii)(a), (vi), (xiii) e (xiv) per le cui decisioni si necessita il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque. Richiedono inoltre un quorum favorevole di quattro amministratori su cinque le delibere che - ai sensi del successivo articolo 19.3 - escludano o revochino la delega dei poteri dell'Amministratore Delegato indicati dalla norma medesima.</p>
<p><u>ART.20 – COLLEGIO SINDACALE</u></p> <p>1. Il collegio sindacale, cui spettano i compiti di vigilanza, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali</p>	<p><u>ART.20 – COLLEGIO SINDACALE</u></p> <p>1. Il collegio sindacale, cui spettano i compiti di vigilanza, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali</p>

<p>durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che - sia per quanto concerne il Collegio, sia per quanto concerne i sindaci supplenti - il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti. Il Comune di Milano, fintanto che detiene idonea partecipazione sociale, ha diritto di nominare direttamente due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente-.</p> <p>2. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno eletti dall'Assemblea dei soci, su proposta degli altri soci diversi dal Comune.</p> <p>3. La revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.</p> <p>4. Dell'esito dei controlli, sarà data comunicazione al Consiglio Comunale di Milano.</p>	<p>durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che - sia per quanto concerne il Collegio, sia per quanto concerne i sindaci supplenti - il genere meno rappresentato ottenga, per il primo mandato, almeno 1/5 dei componenti e, per i successivi due mandati, almeno 1/3 dei componenti. Il Comune di Milano, fintanto che detiene idonea partecipazione sociale, ha diritto di nominare direttamente due sindaci effettivi, tra cui il Presidente, ed un sindaco supplente-.</p> <p>2. Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente saranno eletti dall'Assemblea dei soci, su proposta degli altri soci diversi dal Comune titolari di azioni di categoria C.</p> <p>3. Invariato.</p> <p>4. Invariato.</p>
---	--

Si precisa che le modifiche di cui all'articolo 5, comma 1, punti (ii) e (iii) relativamente al numero di azioni, all'articolo 16 ed all'articolo 18, comma 4 (limitatamente all'inserimento dell'inciso "*nonché all'osservatore, ove nominato ai sensi del precedente articolo 16,*"), avranno decorrenza dalla data di efficacia del trasferimento delle azioni in favore di ATM S.p.A.